STUDIO ASSOCIATO CONSULENTI DEL LAVORO SALVATORE LAPOLLA E CARLO CAVALLERI

16128 - Genova - Via Corsica, 9/2 sc. B - Tel. 010 5455511 - Fax 010 5704028

E-MAIL: lapolla@tpservice.it cavalleri@tpservice.it

CIRCOLARE 32/2022

Genova, 28/07/2022

Oggetto: COMUNICAZIONE DEI RAPPORTI DI CODATORIALITÀ

Il Ministero del lavoro, il 18 luglio 2022, ha pubblicato il D.M. 205 del 29 ottobre 2021, in

vigore dal 19 luglio 2022, che disciplina:

• le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di

codatorialità da parte dell'impresa referente individuata nell'ambito di contratti di rete;

le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco, ai sensi dell'articolo 30,

comma 4-ter, D. Lgs. 276/2003, nell'ambito di un contratto di rete.

Per le comunicazioni di co-assunzione in agricoltura continua ad applicarsi il D.M. 27 marzo

2014.

Soggetti obbligati e modalità di comunicazione

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in

regime di codatorialità, incluse quelle di distacco ex articolo 30, D.Lgs. 276/2003, sono

effettuate telematicamente tramite il modello "Unirete". Le imprese aderenti a un contratto di

rete effettuano le comunicazioni tramite il soggetto individuato nell'ambito del contratto di

rete quale incaricato a tal fine.

CODICE FISCALE E PARTITA IVA 03266340102

Inquadramento previdenziale e assicurativo e relativi adempimenti

Ai fini degli obblighi derivanti dall'inquadramento previdenziale e assicurativo:

- per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e utilizzati in codatorialità si fa riferimento all'impresa di provenienza;
- in caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in cdatorialità, nella relativa comunicazione, va indicata l'impresa alla quale imputare il lavoratore assunto.

La retribuzione imponibile è individuata in base al Ccl applicabile dall'impresa come sopra individuata, fatto salvo l'obbligo di adeguamento all'eventuale maggior retribuzione imponibile prevista dal Ccl applicato dall'impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile inviata dall'impresa come sopra individuata (di provenienza/di imputazione).

Quanto al LUL, i lavoratori in codatorialità sono iscritti in quello dell'impresa come sopra individuata, avendo cura di annotare separatamente l'impiego orario presso ciascun datore di lavoro.

Sanzioni

In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni prima illustrate si applicano le sanzioni amministrative ex articolo 19, D.Lgs. 276/2003, in capo al soggetto individuato nel contratto di rete quale incaricato alle comunicazioni stesse.

Auspicando di aver fatto cosa gradita andando ad esaminare gli argomenti, rimaniamo a Vs. completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento che si rendesse necessario.

Con l'occasione porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Studio Associato Consulenti del Lavoro Salvatore Lapolla e Carlo Cavalleri